Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950

Aderente a CONF PROFESSIONI
confederazione italiana libere professioni

COMUNICATO STAMPA

CRITICITÀ BONUS ENERGIA

SCADENZA UTILIZZO E DECADENZA PER MANCATA COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE, I LIMITI DA RIMUOVERE

Roma, 1° dicembre 2022

Come spesso accade per molte delle misure pensate a sostegno di imprese e famiglie, per fruire di un beneficio la cui entità in molti casi è anche limitata non sono poche le complicazioni con le quali dover fare i conti.

Lo sanno benissimo i professionisti il cui carico di lavoro è particolarmente gravoso in questo periodo dell'anno e per i quali **fonte di complicazioni rischia di essere anche la misura del bonus energia.**

Il credito di imposta a favore delle cosiddette attività energivore per l'acquisto di energia elettrica **attribuisce al contribuente, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva** in qualità di fruitore del beneficio fiscale, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l'attribuzione dello stesso, sia in caso di utilizzo del beneficio in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Introdotta per aiutare le imprese ad affrontare l'aumento dei costi energetici, **questa misura rischia di generare non poche complicazioni,** anche in ragione del fatto che, al di là del procedimento di calcolo non propriamente semplice, **la percentuale del credito riconosciuto, se rapportata all'aumento spropositato dei costi dell'energia, sostanzialmente risulta essere esigua**.

Occorre inoltre considerare che entro il 16 marzo 2023 i contribuenti beneficiari dovranno trasmettere una comunicazione all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione dei crediti maturati nell'anno 2022. Tale comunicazione dovrà avvenire nelle modalità che saranno rese note entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, **senza contare che il suo mancato invio comporta la decadenza dal beneficio**.

Un limite evidente della misura è costituito dal fatto che i crediti d'imposta maturati hanno una scadenza, infatti quelli relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno essere utilizzati in compensazione, con modello F24, fino al 30 giugno 2023, mentre entro il 31 dicembre 2022, pena decadenza dal beneficio, si devono necessariamente utilizzare in compensazione i crediti che si riferiscono ai primi due trimestri 2022.

Nel ritenere che le criticità rilevate siano in grado di inficiare sostanzialmente la ratio agevolativa del provvedimento, **l'Associazione Nazionale Commercialisti chiede che si intervenga tempestivamente,** stante l'approssimarsi del 31 dicembre, **per eliminare la scadenza attualmente prevista per l'utilizzo dei bonus maturati**, chiedendo altresì che l'eventuale mancata presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrata **non produca la decadenza del beneficio fiscale** ma possa considerarsi errore formale assoggettabile a sanzione.

ANC Comunicazione

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it